

4) Quando un lavoratore invochi la violazione, a suo danno, del principio della parità di trattamento e adduca fatti che facciano presumere la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta, il diritto comunitario, in particolare la direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/80/CE, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso, deve essere interpretato nel senso che spetta alla parte convenuta provare che non si è verificata una violazione del suddetto principio.

(¹) GU C 169 del 13.7.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

1° marzo 2005

nella causa C-281/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Court of Appeal (England and Wales) Civil Division): Andrew Owusu contro N.B. Jackson, che opera con il nome commerciale «Villa Holidays Bal-Inn Villas» e a. (¹)

(Convenzione di Bruxelles — Sfera di applicazione territoriale — Art. 2 — Competenza — Incidente verificatosi in uno Stato non contraente — Danni alla persona — Azione proposta in uno Stato contraente nei confronti di una persona domiciliata nel detto Stato e di altri convenuti domiciliati in uno Stato non contraente — Eccezione del forum non conveniens — Incompatibilità con la Convenzione di Bruxelles)

(2005/C 106/02)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nel procedimento C-281/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, proposta dalla Court of Appeal (England and Wales) Civil Division (Regno Unito) con decisione 5 luglio 2002, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2002, nella causa **Andrew Owusu** contro **N. B. Jackson, che opera con il nome commerciale «Villa Holidays Bal-Inn Villas», Mammee Bay Resorts Ltd, Mammee Bay Club Ltd, The Enchanted Garden Resorts & Spa Ltd, Consulting Services Ltd, Town & Country Resorts Ltd**, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 1° marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, nonché dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, osta a che il giudice di uno Stato contraente declini la competenza conferitagli dall'art. 2 della Convenzione medesima sulla base del rilievo che il giudice di uno Stato non contraente costituirebbe un foro maggiormente idoneo a decidere la controversia in questione, ancorché non si ponga la questione della competenza del giudice di un altro Stato contraente, ovvero tale controversia non presenti alcun altro fattore di collegamento con un altro Stato contraente.

(¹) GU C 233 del 28.09.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

3 marzo 2005

nella causa C-283/02: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Ricorso di annullamento — Prodotti vitivinicoli — Regolamento (CE) n. 753/2002 — Designazione, denominazione, presentazione e protezione dei prodotti — Protezione delle menzioni tradizionali complementari — Erronea classificazione delle menzioni tradizionali — Lingue utilizzabili per l'etichettatura — Principio della parità di trattamento)

(2005/C 106/03)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-283/02, avente ad oggetto un ricorso di annullamento proposto, ai sensi dell'art. 230 CE, il 25 luglio 2002, **Repubblica italiana** (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. M. Fiorilli), avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sig.ra A. Alves Vieira nonché dai sigg. V. Di Bucci e M. Nolin), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, P. Küris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 3 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.